

SENTENZA N.
N. 61747/00 R.G.

Sent. 9133/06
Rep. 6868/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4A CIVILE
GIUDICE UNICO

dott. Marco Manunta
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale
sopra riportato, promossa

da

[redacted] quale
erede di [redacted], coi procc. domm. avv. ti

[redacted] per procura come in atti,

ATTRICE

contro

[redacted]

[redacted], col proc. dom. avv. [redacted]

e con l'avv. [redacted]

[redacted] per procura come in atti,

CONVENUTI

Oggetto: divisione ereditaria.

CONCLUSIONI

Come da fogli appresso allegati, siglati dal g.i.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] conveniva in giudizio i soggetti indicati in epigrafe, nonché [redacted] chiedendo, quale usufruttuaria dei 2/3 dell'eredità del defunto marito, [redacted] lo scioglimento della comunione ereditaria di godimento e, in subordine, la condanna dei convenuti a corrisponderle i frutti e/o gli utili prodotti dai beni ereditari; in ogni caso, chiedeva la condanna dei convenuti stessi alla corresponsione degli utili e/o dei frutti maturati in favore dell'usufruttuaria e non corrisposti dai coeredi.

Le convenute [redacted] si costituivano, ma in fase istruttoria, a seguito di regolare rinuncia agli atti, debitamente accettata, il rapporto processuale fra l'attrice e dette convenute veniva dichiarato estinto.

Si costituivano anche gli altri convenuti che eccepivano, in primo luogo, l'inammissibilità della proposta domanda di scioglimento della comunione; in secondo luogo e in linea subordinata, eccepivano che, con scrittura privata del 5.5.67 e successive integrazioni, era stata determinata, in via forfettaria, la somma costituente rendita vitalizia in sostituzione del diritto di usufrutto dell'attrice; tale rendita, rivalutata nel tempo fino a giungere all'importo di [redacted], era stata versata all'attrice dal solo [redacted]; inoltre la [redacted] aveva goduto e continuava a godere in via esclusiva dell'appartamento sito in via [redacted] senza corrispondere alcun canone di locazione; affermavano, poi, di aver sostenuto per intero sia le

spese e le imposte di successione, sia la quota di mutuo gravante sull'immobile. In definitiva, i convenuti eccepivano che, a seguito dell'esercizio della facoltà di commutazione dell'usufrutto, esercitata con l'accordo sulla rendita vitalizia, i diritti dell'attrice dovevano ritenersi estinti, con conseguente infondatezza della domanda principale. In subordine eccepivano l'intervenuta estinzione dell'usufrutto per prescrizione; in via riconvenzionale i convenuti stessi chiedevano la condanna dell'attrice al pagamento dell'indennità per l'occupazione dell'immobile di via [REDACTED] caduto in successione per la quota del 50% della proprietà (mentre il restante 50% era già di proprietà dell'attrice) e concludevano per il rigetto delle avverse domande e l'accoglimento della riconvenzionale suddetta.

Dopo l'udienza tenuta ai sensi dell'art.183 c.p.c.le parti depositavano memorie anche istruttorie. Con ordinanza riservata del 10.7.02 il G.I. non ammetteva i mezzi di prova dedotti dalle parti e disponeva c.t.u.. All'udienza dell'11.6.03, a seguito di rinuncia agli atti e relativa accettazione, veniva dichiarata l'estinzione del giudizio fra l'attrice e le convenute [REDACTED]

Alla stessa udienza, dichiarando l'intervenuto decesso dell'attrice in data 11.3.03, si costituiva, ai sensi dell'art.302 c.p.c., l'erede di quest'ultima, [REDACTED]

Il G.I. dava corso alla c.t.u. con limitazione dei quesiti originariamente proposti. Dopo il deposito delle relazioni il G.I. riteneva la causa sufficientemente istruita e, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa stessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I convenuti hanno eccepito l'irritualità dell'estinzione del giudizio pronunciata tra l'attrice e le convenute [REDACTED]

[REDACTED], in quanto queste ultime sarebbero litisconsorti necessarie nel giudizio di divisione instaurato. Va replicato, in proposito, che a seguito del decesso dell'attrice, con conseguente estinzione dell'usufrutto, la comunione è venuta meno e, conseguentemente, come si dirà appresso, la domanda di scioglimento non può neppure essere esaminata; è, pertanto, venuta meno anche la necessità del litisconsorzio ed il rapporto processuale è stato ritualmente estinto fra le parti interessate alla rinuncia agli atti.

Nel merito, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di [REDACTED] in conseguenza dell'estinzione del diritto di usufrutto (per decesso della titolare del diritto stesso), sollevata dai convenuti.

L'eccezione è, ovviamente, fondata rispetto alla domanda principale: in seguito al decesso l'usufrutto si è, indubbiamente, estinto e non esiste più la comunione di godimento, presupposto della domanda di scioglimento proposta in origine. La domanda, riproposta dall'erede dell'originaria attrice in sede di precisazione delle conclusioni, deve essere dichiarata inammissibile.

Per contro, è invece fondata, nei limiti di cui appresso, la domanda subordinata di condanna alla corresponsione dei frutti maturati fino a quando [REDACTED] è rimasta in vita. La domanda era stata, infatti, introdotta dall'attrice al punto 3

delle conclusioni dell'atto di citazione, preceduta dalle parole "in ogni caso"; la domanda, cioè, non era e non è subordinata all'accoglimento della domanda principale di divisione.

Il diritto ai frutti maturati è indubbiamente trasmissibile agli eredi e, nel caso di specie, a [REDACTED] erede testamentaria dell'attrice.

I convenuti hanno eccepito l'intervenuta commutazione dell'usufrutto in rendita vitalizia e, comunque, la prescrizione, per non uso, del diritto di usufrutto stesso.

Quanto alla prima questione va osservato che era onere dei convenuti offrire la prova dell'intervenuta commutazione, ai sensi della previgente normativa di diritto successorio, rispettandone tutte le condizioni. Va, infatti, ricordato che *"affinché il diritto reale del coniuge superstite, usufruttuario ex lege si converta in diritto personale, non è sufficiente che l'erede abbia dichiarato di voler esercitare la facoltà di commutare l'usufrutto in una rendita vitalizia, ma è necessario altresì che tale commutazione sia stata effettuata per accordo tra le parti o, in difetto, per pronuncia dell'autorità giudiziaria e che la rendita stessa sia assicurata a norma di legge mediante adeguata garanzia"* (Cass. sentenza n. 3294 del 15/10/1968).

In ogni caso, ai sensi dell'art.1350 n.10 c.c. la forma scritta è requisito essenziale. Nella specie nessuna scrittura che possa qualificarsi come costituzione di rendita vitalizia a titolo di commutazione dell'usufrutto uxorio risulta conclusa. X


La scrittura in data 5.5.67 (doc.5 dell'attrice), richiamata dai convenuti, è infatti relativa all'usufrutto dell'attrice stessa sulla sola [redacted] e limitatamente ai frutti maturati nel periodo compreso tra l'apertura della successione e la data del 31.12.74 (per effetto delle successive proroghe con scritture aggiuntive contestualmente prodotte). La scrittura e gli importi mensili ivi previsti non possono minimamente considerarsi come sostitutivi dell'intero diritto di usufrutto.

Per i frutti maturati successivamente al 31.12.74 non esiste alcun documento che comprovi il pagamento da parte degli eredi e in favore della [redacted]

In ordine alla prova per testi, riproposta dai convenuti al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento alla defunta [redacted] della pretesa rendita vitalizia, va ribadito il giudizio di inammissibilità, già espresso in sede istruttoria.

La prova, infatti, è contraria al divieto di cui all'art.2726 c.c. e non esiste ragione per derogare a tale divieto, considerato che le parti stesse, nonostante il rapporto di parentela (che viene oggi invocato dai convenuti per giustificare la mancata formalizzazione per iscritto) si erano preoccupate di determinare proprio per iscritto gli accordi sui frutti relativi alla [redacted]. (doc.5 esaminato).

Quanto alla pretesa estinzione dell'usufrutto per non uso, come è già stato ricordato nell'ordinanza del 10.7.02, "con riguardo ai crediti nascenti da un rapporto di comunione a favore di un comunista nei confronti di un altro (nella specie: a titolo di indennità per il mancato godimento dell'immobile in



comunione), che non siano mai stati oggetto di accordo ne' circa l'ammontare, ne' circa la data del pagamento, la prescrizione puo' decorrere soltanto dal momento della divisione, cioe' dal tempo in cui si e' reso o si sarebbe dovuto rendere il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale si possa riconnettere un effetto estintivo, giacche' l'obbligo della resa dei conti dal momento in cui e' sorta la comunione e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui e' debitore verso i condividenti traggono origine, appunto, dalla divisione" (cass. sent. n.899 del 13/02/1982). X

Nella specie, quindi, la pretesa inerzia dell'usufruttuaria e', comunque, del tutto irrilevante e il diritto a percepire i frutti deve ritenersi conservato fino alla proposizione della domanda e, ovviamente, nel tempo della pendenza del giudizio.

Diversa e' la questione relativamente ai frutti e rispetto a [REDACTED]. Quest'ultima, infatti, non potendo succedere in un diritto (l'usufrutto) estintosi con la morte del titolare, non puo' vantare i diritti della dante causa e, quindi, la conservazione delle azioni fino allo scioglimento della comunione. L'odierna attrice, infatti, deve ritenersi subentrata nel solo diritto di riscuotere i frutti maturati mentre la dante causa era in vita; frutti che devono ritenersi acquisiti e ricompresi nel patrimonio ereditario. Peraltro, tale acquisizione e' indubbiamente soggetta ai principi generali in materia, in particolare alla prescrizione. Pertanto, rispetto ai frutti dovuti dagli eredi per il periodo anteriore ai cinque anni (art.2948

TH

c.c.) dall'atto interruttivo deve ritenersi verificata l'estinzione. Ai sensi dell'art.821 c.c., infatti, "i frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto"; il relativo diritto può, dunque, essere fatto valere in tempi corrispondenti al maturare del diritto medesimo. Il primo atto interruttivo della prescrizione va individuato nella raccomandata del 5.5.00 (doc.6 dell'attrice). Devono, pertanto, ritenersi prescritti i frutti civili maturati fino all'aprile 1995.

Il computo dei frutti maturati va compiuto sulla scorta delle c.t.u. espletate, ma considerando gli importi non rivalutati. Per i frutti civili, infatti, a differenza che per i frutti naturali, deve applicarsi il criterio nominalistico (cfr. Cass. sentenza n. 1784 del 12/02/1993).

Il reddito della [redacted] come determinato nei vari anni dal c.t.u. dr.ssa [redacted] (all.4 alla relazione) per la quota di spettanza dell'attrice (66,6%) conduce all'importo di L.104.521.344 (€ 53.980,76).

Per gli immobili siti in [redacted] i frutti civili di spettanza dell'attrice, sempre con riferimento al periodo di cui sopra, e avuto presente il quadro riassuntivo dei canoni determinati dal c.t.u. geom. Passarella, vanno quantificati in [redacted] [redacted] [redacted] totale dei canoni relativi al periodo, da ridurre al 50% essendo tale la quota dei beni caduti in successione e da ridurre ulteriormente ai 2/3 in ragione della quota di usufrutto spettante), pari ad € [redacted]

Il totale complessivo dei frutti spettanti ammonta ad € [redacted] Tale importo, in accoglimento della

del

riconvenzionale, deve essere parzialmente compensato con la quota di indennità di occupazione dovuta dall'attrice in relazione al godimento esclusivo dell'immobile di via [REDACTED]

Anche tale immobile risulta caduto in successione per il 50% e su tale 50% l'usufrutto della [REDACTED] si estendeva sui 2/3. In sostanza, dunque, l'attrice risulta debitrice degli eredi di una quota di 2/6 (cioè, 1/3) del totale dei canoni computati dal c.t.u. per lo stesso periodo di cui sopra. Ne risultano [REDACTED] ([REDACTED] per 1/3), pari ad € [REDACTED]

Risulta a credito dell'attrice la somma di € [REDACTED] sulla quale sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Non sono stati dimostrati e neppure indicati i danni che l'attrice avrebbe subito in conseguenza della mancata corresponsione dei frutti. La domanda relativa deve, dunque, essere rigettata.

E' infondata la pretesa dei convenuti diretta ad ottenere il rimborso pro quota del mutuo relativo all'immobile ereditario: si tratta, all'evidenza, di obbligazione che grava sugli eredi e non sull'usufruttuaria (legataria ex lege in base al diritto previgente).

Le spese di giudizio seguono la sostanziale e prevalente soccombenza dei convenuti e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contraddittorio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:

- 1) Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione incidentale di godimento.
- 2) Condanna i convenuti a pagare all'attrice la complessiva somma di € [REDACTED] oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, importo già al netto del controcredito dei convenuti per indennità di occupazione dell'immobile sito in [REDACTED].
- 3) Condanna, inoltre, i convenuti a rifondere all'attrice le spese di giudizio, liquidate in [REDACTED] per esborsi, [REDACTED] per diritti ed € [REDACTED] per onorari, oltre rimborso forfettario 12,5% ex art.14 T.F..

Milano 18.7.06.

Il G.U.